

Decreto n. 428 del 09-03-2026

Ufficio proponente Ufficio Ricostruzione Privata e Autorizzazioni livelli operativi

Oggetto: Seconda Rettifica del Decreto di Concessione di Contributo n. 1370 del 27/06/2024 di cui al ns prot. Unico R/A n. 0266752/24 del 27/06/2024, per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi ai sensi della Parte II, Capo III, Sezione III, del TURP con le modalità previste dall'art. 59, comma 4, del TURP del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Nome/Denominazione: LUGI DI FELICE rappresentato da sé stesso

Comune: Capitignano

Identificazione immobile: Fg: 3 P.IIa: 1138

Numero ISTANZA MUDE: 1306602100002402872023

Protocollo RA n. 0106262/23 del 10/03/2023

ID pratica: 5088

Esito: E

Tipologia: residenziale

Codice CUP: B93E24000530001

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

VISTO il decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO l'art. 12 del menzionato decreto legge con cui si stabilisce che il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTE

- Il Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 15 dicembre 2022 n. 130 *"Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata"*;
- l'art. 59, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata;

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 31 luglio 2018, n. 60;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 e n. 913 del 31/12/2022 con le quali è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il decreto n. 9/2019/SISMA del 9 settembre 2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

VISTO l'art.119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;

VISTA la Parte II, Capo III, Sezione V, del Testo unico della ricostruzione privata;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b), punto 3, del TURP, rilasciata dal Comune di Capitignano con provvedimento prot. n. 7813 del 06/12/2022, da cui risulta che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio;

VISTO il Decreto di concessione del contributo n°1370 del 27/06/2024 di cui al ns prot. Unico R/A n. 0266752/24 del 27/06/2024 per lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Capitignano, individuato al foglio 3 p.lla 1138 al richiedente LUGI DI FELICE rappresentato da sé stesso, in qualità di proprietario ed a tutti i soggetti beneficiari riportati nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per gli importi rispettivamente indicati, da erogare nelle forme previste dalla Parte II, Capo III, Sezione III, del TURP, per un importo totale a contributo comprensivo di IVA pari ad euro 251.395,21 (duecentocinquantunomilatrecentonovantacinque/21);

VISTA la nota del Comune di Capitignano prot. n. 0001112 del 12/02/2025 acquisita al ns. prot. unico R/A n. 0056743/25 del 12/02/2025, con la quale si chiede di sospendere l'efficacia del Decreto n°1370 del 27/06/2024 in quanto da controlli effettuati dall'ufficio tecnico del Comune di Capitignano è emerso che *"dall'esame della documentazione progettuale si prospetta un intervento non conforme a quello preesistente quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, di sedime e configurazione degli esterni"* e che *"la pratica in oggetto risulta carente di Parere Vinca e Parere Paesaggistico"*;

VISTA la nostra comunicazione prot. n. 0079884/25 del 27/03/2025 di sospensione dell'efficacia del Decreto di concessione di contributo n. 1370/24 del 27/07/2024;

VISTA:

- la variante GE.Di.Si. n. 1306602100004741362025 con prot. unico RA n. 239457/25 del 09/06/2025
- l'integrazione GE.Di.Si. n. 1306602100004896792025 con prot. unico RA n. 251182/25 del 16/06/2025
- l'integrazione GE.Di.Si. n. 1306602100004923732025 con prot. unico RA n. 263854/25 del 24/06/2025
- la variante GE.Di.Si. n. 1306602100005030852025 con prot. unico RA n. 334163/25 del 13/08/2025
- l'integrazione GE.Di.Si. n. 1306602100005103392025 con prot. unico RA n. 335409/25 del 18/08/2025

a firma del nuovo tecnico incaricato Ing. Andrea Mezzaroma, a seguito delle quali si è reso necessario l'annullamento della sospensione dell'efficacia e la prima rettifica del Decreto di Concessione di Contributo n. 1370 del 27/06/2024 di cui al ns prot. Unico R/A n. 0266752/24 del 27/06/2024;

VISTA la nota del Comune di Capitignano prot. n. 0004635 del 18/06/2025, acquisita al ns. prot. unico R/A n. 0255300/25 del 18/06/2025, con la quale si comunica che *"dalla verifica istruttoria è emerso che la Richiesta di Contributo per Demolizione e Ricostruzione di edificio residenziale monofamiliare con stessa sagoma e volume dell'ante operam – Pratica Ge.Di.Si. 5088 Numero ISTANZA MUDE: 1306602100002402872023, risulta CONFORME"*;

VISTO il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con prot. n. 2025/0002128 UT-RAU-EDLZ 2778 del 07/03/2025 e relativa Determina Generale n.111 del Comune di Capitignano prot. n. 0002038 del 14/03/2025;

VISTA LA RICEVUTA TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI DEPOSITO SISMICO protocollata dal Comune di CAPITIGNANO al n. 3923 del 22/05/2025 in data redatta ai sensi delle NTC 2018;

VISTO il Decreto di rettifica n. 2020/25 di cui al ns prot. Unico R/A n. 0367582/25 del 27/09/2025 del decreto di concessione del contributo n°1370 per lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Capitignano, individuato al foglio 3 p.lla 1138 al richiedente LUGI DI FELICE rappresentato da sé stesso, in qualità di proprietario ed a tutti i soggetti beneficiari riportati nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per gli importi rispettivamente indicati, da erogare nelle forme previste dalla Parte II, Capo III, Sezione III, del TURP, per un importo totale a contributo comprensivo di IVA pari ad euro 250.459,35 (duecentocinquantamilaquattrocentocinquantanove/35);

VISTO il parere della Struttura Commissariale n.4/2026 prot. CGRTS-0005898-P-11/02/2026, acquisito al ns. prot. unico RA n. 57389/2026 del 11/02/2026, avente ad oggetto *"Chiarimenti in merito al riconoscimento del contributo per l'aumento della superficie in applicazione del punto 3.g) dell'allegato 5 al TURP"*, che rende necessaria la presente

seconda rettifica del Decreto di Concessione del Contributo n. 1370 del 27/06/2024 di cui al ns prot. Unico R/A n. 0266752/24 del 27/06/2024;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 60 del TURP, il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, ha asseverato e attestato sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:

- la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
- l'insussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
- l'utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ricade in zona tutelata, e le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004, Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e dall'art. 64 del TURP;

PRESO ATTO, altresì, che:

- il professionista ha certificato nell'Allegato 1 alla RCR il contributo concedibile e ha attestato la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici di progetto presentati;
- il professionista ha dichiarato che per la determinazione dell'importo del contributo di cui sopra è stato utilizzato, senza alcuna manomissione, il foglio di calcolo reperito sul sito del Commissario Straordinario e che la stampa allegata (in formato PDF/A) è il risultato della compilazione di detto foglio di calcolo;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 66, comma 5 e della Parte II, Capo VII, del TURP, l'Ufficio Speciale ha ritenuto opportuno procedere a verifiche e controlli, come specificato nell'Allegato A del presente decreto;

VISTO l'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 10 ottobre 2020, n. 108 in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni dettate dalla richiamata ordinanza n. 60/2018;

VISTO l'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 23 dicembre 2020, n. 111;

VISTA la Parte II, Capo III, Sezione V, del Testo unico della ricostruzione privata;

VISTO l'art. 67 del Testo unico della ricostruzione privata recante "*Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori e documentazione connessa*";

PRESO ATTO che il tecnico incaricato è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;

Richiamato l'esito istruttorio di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di concedere il contributo per lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Capitignano, individuato al foglio 3 p.la 1138 al richiedente LUGI DI FELICE rappresentato da sé stesso, in qualità di proprietario ed a tutti i soggetti beneficiari riportati nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per gli importi rispettivamente indicati, da erogare nelle forme previste **dalla Parte II, Capo III, Sezione III, del TURP**, per un importo totale a contributo comprensivo di IVA pari ad **euro 279.261,59 (duecentosettantanovemiladuecentosessantuno/59)**:

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 302.929,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 302.929,23
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 23.667,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.667,64
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 279.261,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 279.261,59

Si specifica che la quota in acollo evidenziata nella riga denominata "QUOTA A CARICO TOTALE" rappresenta una parte dell'importo destinato al finanziamento attraverso l'agevolazione fiscale di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'importo totale a carico della ridetta agevolazione fiscale è riportato nel quadro economico complessivo seguente.

- di precisare che il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativo alla presente concessione di contributo è B93E24000530001;
- di autorizzare l'istituto di credito denominato BCC DI ROMA ad assegnare i contributi di cui ai punti precedenti ai soggetti indicati nella Tabella A dell'Allegato unico al Decreto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire l'obbligo, per beneficiari dei contributi, di restituire all'Erario le detrazioni e/o crediti d'imposta, eventualmente usufruite ai sensi della normativa vigente per ristrutturazioni edilizie sulle spese di cui al punto precedente;
- di dare atto che i lavori devono essere completati nei termini prescritti dall'art. 59, comma 6, del TURP, a pena di decadenza dai rispettivi contributi;
- di dare atto che a seguito della conclusione dei lavori deve essere ripristinata l'agibilità dell'edificio da parte del professionista incaricato e che deve essere revocata l'ordinanza sindacale di inagibilità;
- di dare atto che i lavori devono essere completati nei termini prescritti dagli articoli 49, comma 3 e 59, comma 6 del TURP, a pena di decadenza dai rispettivi contributi;
- di prendere atto delle dichiarazioni rese dal soggetto legittimato relative all'importo oggetto di **detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020**, che sommato all'importo del contributo concesso, determina il quadro economico complessivo del progetto come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

	TOTALE INTERVENTO	SISMA 2016	ACCOLLO 2016	ACCOLLO MIGLIORIE	ACCOLLO AUMENTO SUPERFICIE	SUPERBONUS
IMPORTO LAVORI	€ 405.935,85	€ 215.948,20	€ 18.301,81	€ 9.160,99	€ 22.034,38	€ 140.490,47
SPESE TECNICHE	€ 106.737,41	€ 63.313,39	€ 5.365,83	€ 2.113,36	€ 0,00	€ 35.944,83
TOTALE	€ 512.673,26	€ 279.261,59	€ 23.667,64	€ 11.274,34	€ 22.034,38	€ 176.435,30

- di dare atto che per le quote in acollo il soggetto legittimato, per il tramite del professionista incaricato, ha dichiarato di voler accedere agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e che lo stesso resta onerato degli adempimenti previsti dalla specifica normativa di settore per l'accesso a tali finanziamenti;

- di dare atto, altresì, che alcune delle suddette lavorazioni **NON** risultano **AMMISSIBILI** a contributo sisma poiché riferibili a migliorie a carico della proprietà. Tali lavorazioni non rappresentando dunque spesa ammissibile da porre in acconto, sono valorizzabili esclusivamente quale spesa eccedente il contributo erogabile non configurabile come spesa per interventi di “completamento”;
- di dare atto dei chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate e dalla Struttura commissariale nelle Linee Guida “Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%” del mese di aprile 2021 (cfr. quesito n. 7 di pag. 17) e del mese di ottobre 2023 (cfr. quesito n. 6 di pag. 23) a tenore dei quali: **“Ai fini del contributo post sisma resta invariata la regola che impone di evidenziare le opere non ammesse, in quanto costituiscono una miglioria rispetto allo stato di fatto dell’edificio danneggiato (per esempio, opere per la realizzazione di un bagno aggiuntivo che non esisteva alla data del sisma e costo sanitari)”**;
- di dare atto, altresì, dell’ulteriore chiarimento espresso nelle richiamate Linee Guida secondo cui: **“Nel caso in cui siano realizzati anche ulteriori interventi che non possono essere ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus – per esempio interventi non correlati a quelli di efficientamento energetico o di miglioramenti della resistenza sismica degli edifici – è necessario che il computo metrico ne dia evidenza e che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a tali interventi rispetto a quelle riferiti agli interventi ammessi a contributo e al Superbonus e di altri bonus fiscali”** (cfr. pag. 7 edizione aprile 2021 e pag. 7 edizione ottobre 2023);
- di dare atto che in ordine all’ammissibilità degli interventi per i quali il soggetto legittimato, per il tramite del professionista incaricato, ha dichiarato di voler accedere agli incentivi fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, con il presente provvedimento l’USR, pur evidenziando le suddette criticità, non esprime alcuna valutazione di merito (diniego) non essendo preposto ai controlli di tipo fiscale demandati all’Agenzia delle Entrate;
- di dare atto, altresì, che la fruizione delle suddette detrazioni fiscali è subordinata al rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 17 settembre 2024 e successivo D.P.C.M. 29 ottobre 2024 con cui sono stati definiti contenuto, modalità e termini per la trasmissione delle informazioni all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS);
- di dare atto che l’impresa esecutrice dei lavori è DUETTO COSTRUZIONI SRL;

DATI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA	
NOMINATIVO IMPRESA APPALTRICE	DUETTO COSTRUZIONI SRL
PARTITA IVA	01726110669
INDIRIZZO PEC	info@pec.duettocostruzioni.com
MATRICOLA INPS INAIL e codice di iscrizione Casse edili	INPS L’Aquila n. 3804269543 INAIL L’Aquila n. 18293796 CASSA EDILE L’Aquila n. 7507
CCNL APPLICATO	EDILE
EVENTUALI SUBAPPALTATORI	PREVISTI
DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	10/03/2023
INCIDENZA DELLA MANODOPERA (%)	37,053 %
LAVORI EDILI (%)	100 %
LAVORI NON EDILI (%)	

- di stabilire che nel contratto d'appalto debba essere inserita la condizione di risoluzione espressa in caso di adozione della comunicazione o dell’informazione antimafia interdittiva a carico dell’impresa che ha avuto incarico di eseguire i lavori, come previsto dalle vigenti linee guida antimafia;
- di stabilire che i pagamenti vengano sospesi al venire meno del possesso da parte dell’impresa dei requisiti di legge in materia di antimafia a far data dal momento in cui il beneficiario dei contributi sia informato di questa circostanza ostativa;
- di stabilire che la sospensione di cui al punto precedente duri fino a quando il beneficiario acquisisce una nuova offerta da impresa in possesso dei requisiti di legge in materia di antimafia, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali;

- di stabilire che, qualora durante l'esecuzione dei lavori, dovesse essere individuata una nuova Impresa appaltatrice, il soggetto beneficiario si impegna a comunicare all'USR Abruzzo i dati della medesima ivi compreso l'importo dei lavori affidati;
- di dare atto che per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma fino al completamento degli interventi a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali;
- di dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione, trattandosi di finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento lavori;
- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- di dare atto che la domanda di concessione di contributo, oggetto del presente decreto sarà sottoposta alla procedura di controllo a campione;
- di evidenziare che il presente decreto non pregiudica eventuali revoche o riduzione del contributo a seguito dei controlli di cui al punto precedente;
- di stabilire che la congruità del compenso dei professionisti incaricati sarà determinata a seguito delle verifiche istruttorie da svolgersi nell'ambito delle liquidazioni degli stati di avanzamento lavori. Ove si ravvisassero scostamenti significativi degli importi rispetto alle determinazioni di congruità dell'USR, si procederà a richiedere il parere di congruità dell'ordine professionale competente, attraverso l'acquisizione del visto, da rilasciare entro la conclusione dell'intervento, in virtù del combinato disposto dell'art. 66, co. 5, del TURP e art. 5 co. 4 dell'Allegato A dell'ordinanza commissariale n. 108/2020;
- di condizionare l'efficacia del presente decreto al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A;
- far constare che il tecnico incaricato, cui il presente provvedimento è trasmesso tramite PEC, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;
- di dare atto che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all'erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle relative ordinanze attuative. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano, al beneficiario del contributo, al tecnico incaricato, all'istituto di credito prescelto ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii., e relative ordinanze di cui all'art. 2 comma 2 del medesimo Decreto Legge;
- di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale della Regione Abruzzo nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii..

L'Estensore

Ing. Alfredo Corazza

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Carmenzo Miozzi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente